



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE MARITTIMA DELLA SICILIA OCCIDENTALE

VIA FRANCESCO CRISPI N.153 – 90133 - PALERMO
P.E.C. dm.palermo@pec.mit.gov.it



Affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Palermo - Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela - Durata 15 anni

C.I.G. 92416746A4

DISCIPLINARE DI GARA

Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per la presentazione dei quesiti
Termine per la richiesta di sopralluogo obbligatorio
Avvio della procedura in seduta pubblica

01.08.2022 ore 12:00
22.07.2022 ore 10:00
18.07.2022 ore 10:00
06.09.2022 ore 10:00

SOMMARIO

1. PREMESSE	4
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONCESSIONE IN APPALTO	4
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
2.2. PROCEDURA DI GARA	5
2.3. CHIARIMENTI	6
2.4. COMUNICAZIONI	7
2.5. ULTERIORI INDICAZIONI	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DUVRI	9
5. DURATA DELLA CONCESSIONE	9
6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	11
7.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	11
7.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
7.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA	12
7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA	13
8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
8.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
9. CLAUSOLA SOCIALE	16
10. AVVALIMENTO	17
11. SUBAPPALTO	18
12. SOPRALLUOGO	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	23
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	25
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	29
15.4. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	31
15.5. ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
15.6. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
15.7. FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	37
16. OFFERTA TECNICA	37
17. OFFERTA ECONOMICA	38

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	39
19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	40
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	40
19.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	45
20. SVOLGIMENTO E OPERAZIONI DI GARA	45
20.1. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE DI AMMISSIONE)	47
20.2. APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	47
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	48
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	49
24. FASE DELL'AGGIUDICAZIONE	50
24.1. GENERALITÀ	50
25. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI	52
26. ATTI INTEGRATIVI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE IN SERVIZIO	55
27. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	55
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
29. ACCESSO AGLI ATTI	56
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56

1. PREMESSE

Il presente documento specifica ulteriori informazioni di dettaglio non meglio descritte nel bando di gara (di seguito anche "Bando"), pubblicato dalla Capitaneria di Porto di Palermo (d'ora in poi anche "Stazione Appaltante"), ai fini del rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Palermo - Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Gela - Licata, ai sensi dell'art. 101 del Codice della Navigazione e degli artt. 164 e ss. del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (da qui in poi denominato "Codice").

Con determina a contrarre n. 54 del 23.05.2022, la Stazione Appaltante ha deliberato di affidare in concessione il servizio citato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 95, 164 comma 2 e 166 del Codice, secondo le indicazioni della Circolare n. 11, prot. 8062 del 19.03.2019 del MIT (ora MIMS), denominata "*linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m. e i.*".

Il presente Disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione alla presente procedura aperta, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa. Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, trova applicazione il Codice.

Il presente documento disciplina lo svolgimento di tutte le fasi della procedura di gara ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONCESSIONE

I luoghi di svolgimento del servizio sono i porti e le rade di Palermo – Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Gela – Licata.

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi anche RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il C.F. (CP) Antonino Indelicato in servizio presso la Capitaneria di Porto di Palermo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è così composta:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara (il presente documento) e allegati;
- c) Capitolato Tecnico e allegati;
- d) Determina a contrarre n. 54 del 23.05.2022.

La suddetta documentazione è consultabile presso la piattaforma *e-procurement* dell'AdSP del MdSO, all'interno della sezione dedicata alla presente gara, al seguente link: <https://portpalermo.acquistitelematici.it/gare>

La stessa documentazione è accessibile sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Palermo nella sezione "Amministrazione trasparente" tramite rinvio al link sopra riportato.

La Piattaforma di *e-procurement* è messa a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a seguito di accordo di collaborazione.

2.2 PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante l'utilizzo della Piattaforma messa a disposizione dall'ADSP MdSO di cui all'indirizzo web <https://portpalermo.acquistitelematici.it/gare>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli Operatori Economici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

I Concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

Per le indicazioni relative alla registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività della Piattaforma, si rinvia alle norme tecniche di funzionamento disponibili sulla suddetta Piattaforma.

I rapporti giuridici fra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico saranno regolati:

- dalle disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare e in tutti i documenti e atti di gara;
- dalle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica;
- dal Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ss.mm.ii. e relativo Regolamento di

esecuzione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

- dal Codice dei Contratti, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- dal Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. n. 82/2005 (di seguito "CAD").

La registrazione al portale gare telematiche è del tutto gratuita, non comporta, in capo al Concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, validazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito richiamate.

Come indicato in premessa, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma telematica messa a disposizione dall'AdSP MdSO, il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <https://portpalermo.acquistitelematici.it/>

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio costituendo, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione anche di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente.

In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo del quale verrà identificato dalla Piattaforma.

L'Operatore Economico ottiene l'utenza attraverso il suo legale rappresentante, ovvero un procuratore abilitato a presentare l'offerta.

2.3 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso l'applicativo telematico nei tempi indicati nel bando di gara e nel disciplinare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute successivamente al termine suddetto o attraverso mezzi differenti dall'apposita funzione presente in Piattaforma. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

2.4 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 Codice, l'Operatore Economico con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area comunicazioni ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L'Operatore Economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro strumento analogo) che indica al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di Concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della Piattaforma ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

2.5 ULTERIORI INDICAZIONI

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Tutti gli importi comunicati, compresi quelli dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in euro.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituisce oggetto della concessione il servizio tecnico-nautico di rimorchio nei porti e nelle rade di Palermo - Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Gela - Licata, ai sensi degli articoli 101 e ss. del Codice della Navigazione e 14 della Legge 84/94 e ss.mm. e ii..

Tale servizio è di interesse generale, essendo preordinato allo scopo di **garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo** ed è svolto su concessione e le tariffe relative alle prestazioni del servizio sono determinate dalle Autorità Marittime, applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione Centrale.

Il servizio è svolto, ai sensi dell'art. 102 del Codice della Navigazione, sulla base dei vigenti regolamenti locali, emanati dalle Autorità Marittime e approvati dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al termine della procedura di affidamento, verrà emanato un nuovo regolamento che riprenderà e, ove necessario, modificherà i regolamenti vigenti in linea con quanto previsto dal bando e dai documenti di gara.

Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, ammonta a **€ 102.118.550,40 (euro centoduemilionicentodiciottomilacinquecentocinquanta/40)**, Iva esclusa.

Il suddetto valore, in considerazione della modifica della struttura organizzativa del servizio, corrisponde al costo stimato del servizio (escluso il costo per consumi e lubrificanti) maggiorato del 14%, secondo quanto previsto dalla Circolare MIT n. 11/2019.

Per maggiori dettagli sulla determinazione di detto importo si rinvia ai documenti di gara, ed in particolare al Capitolato ed ai relativi allegati.

Non vi sono oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

In deroga a quanto previsto dall'art. 51 del Codice, la gara sarà strutturata sulla base di un unico lotto, posto che le caratteristiche dell'affidamento rendono non praticabile la suddivisione in più lotti sulla base di ineludibili necessità di carattere gestionale connesse alla natura unitaria e sinergica dell'attività di gestione del servizio di rimorchio delle navi nei porti e nelle rade di Palermo - Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Gela – Licata.

Il rimorchio portuale, infatti, è un servizio universale, finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo e legato a standard di sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante e la cui domanda è quasi del tutto indipendente dalle scelte imprenditoriali del fornitore del servizio e caratterizzata dalla prevalenza di costi fissi o semi fissi. Pertanto, la concessione ad un unico

soggetto giuridico costituirebbe la soluzione in grado di garantire adeguati livelli qualitativi e di sicurezza.

4. DUVRI

Si rileva che, per le modalità di svolgimento della concessione oggetto della presente procedura, non risulta necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), in quanto non è prevista l'esecuzione del servizio di rimorchio all'interno della Stazione Appaltante, intendendo per "interno" tutti i *"locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;.."*.

Infatti, la Stazione Appaltante quale committente del servizio in concessione di rimorchio, in senso lato non ha la disponibilità giuridica dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio in parola. A norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 non risulta, quindi, necessario redigere il DUVRI per i servizi oggetto del presente disciplinare e per i quali, di conseguenza, non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'Operatore Economico, che risultano pari a Euro 0 (zero).

Per l'esecuzione del servizio di concessione di cui trattasi, dovranno comunque essere tenute in considerazione tutte le norme, nonché i regolamenti portuali vigenti predisposti dalle Autorità competenti in materia, compresi quelli che nel tempo verranno emanati, correlati alle diverse attività svolte nell'ambito portuale e nelle acque dei porti e delle rade di Palermo - Termini Imerese, Trapani - Marsala, Porto Empedocle, Gela - Licata.

Il presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità ed obblighi in tema di analisi, valutazione, documentazione, mitigazione e/o eliminazione dei rischi interferenziali nell'esecuzione del servizio.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio di rimorchio avrà la durata pari ad anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto concessorio da parte della Direzione Marittima di Palermo.

6. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice:

- è vietato ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- è vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale;

- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
- ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione previsti nel contratto di concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;
- se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice in possesso dei seguenti requisiti, **a pena di esclusione**.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara**. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati

richiesti.

- b) **Stabilimento in Italia**, al momento della stipula del contratto di concessione. In tal senso, è condizione di partecipazione alla gara l'impegno espresso, in fase di presentazione della domanda di partecipazione, di stabilirsi sul territorio italiano al momento della stipula del contratto di concessione.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito di cui alla lettera a) è oggetto di apposita dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, l'impegno di cui alla lettera b) deve essere inserito nella predetta domanda di partecipazione, parte della documentazione amministrativa.

7.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria, richiesti al fine di consentire la selezione di un Operatore che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale, sono i seguenti:

- a) **fatturato specifico** relativo all'attività di rimorchio portuale, risultante dai bilanci approvati alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, calcolato sommando i fatturati realizzati negli ultimi due esercizi fiscali precedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore ad € 8.067.032,37 (euro ottomilionesessantasettemilatrentadue/37).

Il suddetto importo è corrispondente al 70% di quello realizzato nello stesso periodo nell'esercizio delle concessioni in scadenza:

anno 2019	anno 2020	totale	70%
5.915.541,25	5.608.790,71	11.524.331,96	8.067.032,37

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il predetto fatturato specifico (70% o superiore) deve essere stato realizzato dalla società designata "capo gruppo", in misura non inferiore alla metà ovvero ad € 4.033.516,19 (euro quattromilionitrentatremilacinquecentosedici/19).

La comprova del requisito sarà richiesta all'aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 25 del presente Disciplinare.

La comprova avverrà ai sensi dell'art. 86, comma 4 ed all. XVII parte I, del Codice:

- i. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione corredati della nota integrativa;
- ii. per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA alla data di scadenza della

presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;

- b) **solvibilità** attestata da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993.

La comprova del requisito sarà richiesta all'Aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 25 del presente Disciplinare.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, le due attestazioni di solvibilità dovranno essere prodotte da ogni partecipante al raggruppamento.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dovrà essere oggetto di apposite dichiarazioni rese nel DGUE.

7.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA

Ciascun Concorrente dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- a) **Esperienza progressa** consistente nell'aver svolto attività di rimorchio portuale per almeno 36 mesi consecutivi nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito sarà richiesta all'Aggiudicatario provvisorio, secondo quanto indicato nel paragrafo 25 del presente Disciplinare.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il requisito deve essere posseduto dalla società designata capogruppo. Nel caso di consorzi, di cui all'art. 45 del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso;

- b) **Disponibilità di un organico minimo di personale marittimo** di almeno n. 8 (otto) equipaggi composti ciascuno, al minimo, da 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio a seconda della tipologia del rimorchiatore da armarsi così come indicato nel CCNL in vigore all'atto di presentazione della domanda di partecipazione e inseriti in un'organizzazione del lavoro che consenta la disponibilità dei mezzi richiesti secondo quanto previsto all'Art. 3 punto 4 del Capitolato.

L'organizzazione del lavoro deve essere modulata tramite una turnazione che consenta il presidio dei mezzi di guardia in modo tale da garantire un impiego immediato degli stessi, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, il requisito deve essere posseduto dal

raggruppamento nel suo complesso.

I componenti stranieri degli equipaggi devono avere conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 Common European Framework of Reference for Languages, rilasciato da un ente accreditato. Il requisito deve sussistere al momento della immissione in servizio.

- c) **Disponibilità**, in base a idoneo titolo giuridico, da presentare in sede di aggiudicazione, del seguente numero di rimorchiatori iscritti nel primo Registro Italiano, conformemente a quanto indicato all'art. 4.3 del Regolamento (UE) n. 352/2017:
- i. Prime linee (ovvero i rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio): 6 (sei), da impiegare ciascuno per almeno 310 (trecentodieci) giorni su base annua;
 - ii. Seconde linee (ovvero i rimorchiatori sostitutivi o necessari a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza): 1 (uno) rimorchiatore da impiegare per almeno 310 (trecentodieci) giorni su base annua;

L'impiego delle seconde linee deve essere comunicato dal concessionario all'Autorità Marittima e, solo nel caso in cui il loro impiego riduca le giornate d'impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo indicato in precedenza, deve essere adeguatamente motivato dal Concessionario ed autorizzato dall'Autorità marittima.

Ai Concorrenti è consentito anche individuare i rimorchiatori eventualmente iscritti in Registri stranieri, fermo che il Concorrente interessato dovrà presentare **impegno espresso, nella domanda di partecipazione**, a provvedere alla registrazione dei rimorchiatori nel primo Registro Italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell'atto di concessione;

- d) **Caratteristiche minime della flotta**: in ragione delle peculiarità dei porti in questione, della tipologia e delle previsioni dei traffici che li scalano, i rimorchiatori di cui alla precedente lett. c), punti i. e ii., dovranno possedere alcune caratteristiche minime, da intendersi quali **requisiti essenziali di partecipazione** alla gara, di cui all'art. 3 punto 3 del Capitolato Tecnico e di seguito meglio specificate:
- 1 (uno) dei 6 (sei) rimorchiatori di prima linea dovrà essere di tipologia "ASD", avere un tiro a punto fisso non inferiore alle 70 tonnellate e una lunghezza fuori tutto massima di 27,00 mt.
 - Lunghezze rimorchiatori - oltre a quanto previsto al precedente punto, in relazione agli spazi ristretti in cui si trovano sovente ad operare i rimorchiatori, è necessario che nessuna unità dell'intera flotta di rimorchiatori operanti nei diversi porti dovrà superare la lunghezza di 34 metri.
 - Caratteristiche Fire Fighting (FFQ) - tenuto conto delle realtà portuali di Palermo, Trapani e Gela, nonché dei traffici ivi insistenti, si ritiene necessario porre la caratteristica legata

alla notazione FFQ-1, quale requisito essenziale di partecipazione, in 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea, uno dei quali è quello di cui sopra. Gli altri 2 (due) rimorchiatori di prima linea dovranno essere comunque dotati di sistema antincendio di bordo con relative manichette. Quanto predetto, al fine di assicurare un elevato gradiente di sicurezza generale anche in ragione delle linee di traffico delle navi cisterna che scalano i suddetti Porti.

- Caratteristica Rec-oil - risulta necessaria la dotazione Rec-oil in almeno 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea, uno dei quali è quello di cui sopra ed il rimorchiatore di seconda linea.
- Verricello poppiero - 2 (due) dei 6 (sei) rimorchiatori di prima linea, uno dei quali è quello di cui sopra, dovranno essere dotati di verricello poppiero e relativo gancio di rimorchio.
- Altre caratteristiche tecniche necessarie:
 - Tutti i rimorchiatori devono essere dotati di RADAR;
 - Tutti i rimorchiatori devono essere dotati di cavi di rimorchio in acciaio e/o fibra idonei sia per il rimorchio manovra che per interventi di rimorchio in favore di mezzi sinistrati e/o incendiati, altresì dovranno essere equipaggiati con uno spezzone di almeno 30 mt. di cavo sintetico con gassa, con carico di rottura di almeno 200 kn.
 - Tutti i rimorchiatori devono essere dotati di sistemazioni parascintille dei fumaioli.

Per i requisiti di cui alla presente lettera d), è necessario indicare l'impegno espresso, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, a disporre delle unità e delle relative caratteristiche al momento dell'immissione in servizio.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, i requisiti di cui alla presente lettera d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;

- e) Rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, parte integrante dei documenti della presente gara.

Il Concorrente, ai fini dell'assolvimento del requisito di cui alla presente lettera e), dovrà produrre, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione prodotta ai sensi di legge.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

- b) nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
- c) nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7 .2.1. lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dalla società designata "capogruppo", in misura non inferiore alla metà.

8.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma

restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto, qualora durante l'esercizio della concessione si verificano vacanze nell'organico del personale minimo adibito al servizio in conformità dell'offerta, dovrà provvedere alla reintegrazione assumendo prioritariamente, in sostituzione delle unità venute a mancare, unità del personale che abbia operato alle dipendenze del concessionario uscente per lo svolgimento dello stesso servizio, aventi i medesimi requisiti e rimaste prive di occupazione per effetto del trasferimento, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo, consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura con esclusione, in ogni caso, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e presentando nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP la richiede per

iscritto al Concorrente, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il Concorrente, **a pena di esclusione**, deve allegare all'offerta i seguenti documenti:

- Dichiarazione sottoscritta – con firma digitale – dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - a) l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata della concessione delle risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - b) la mancata partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata; corredata del:
- Documento di Gara Unico Europeo dell'ausiliaria;
- originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento. Pertanto, il contratto di avalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento. La Stazione Appaltante eseguirà in corso d'esecuzione della concessione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione ed in particolare che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento segnalando, se del caso, alla Stazione Appaltante i risultati delle verifiche.

Si ricorda che l'avvalimento è possibile solo per i requisiti di partecipazione alla gara, non anche per elementi dell'offerta tecnica.

11. SUBAPPALTO

Gli Operatori Economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate;

L'eventuale subappalto è regolato dalle previsioni di cui all'art. 174 e dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area e sulle relative pertinenze adibite a ospitare i mezzi per il servizio di rimorchio, in funzione della tipologia e complessità dello stesso, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le successive offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Il servizio di rimorchio, infatti, è un servizio universale, finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo e legato a standard di sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante. La mancata effettuazione del sopralluogo, da parte dei Concorrenti, **sarà causa di esclusione dalla procedura di gara**.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro le ore 12.00 del **21.07.2022**, previa richiesta di prenotazione che dovrà essere formulata, entro e non oltre il termine perentorio del 18.07.2022 - **ore 10:00**, inviando un'email all'indirizzo antonio.indelicato@mit.gov.it. e dovrà riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico:

- a) nominativo del Concorrente;
- b) recapito telefonico;
- c) nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Ciascun Operatore Economico effettuerà il sopralluogo nelle date espressamente indicate e sulla base del calendario di visite fissato dal RUP per ciascun porto.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni feriali negli orari di apertura delle Autorità Marittime interessate (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti.

L'avvenuto sopralluogo sarà documentato da attestazione di avvenuto sopralluogo controfirmata dalla locale Autorità Marittima, da allegare tra i documenti di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi Operatori Economici, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

La presente procedura di gara viene gestita tramite la Piattaforma telematica.

L'inoltro del plico digitale contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.2.2)** del bando di gara, attraverso la piattaforma di gestione gare telematiche.

Oltre il predetto termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

Non è ammessa la partecipazione con modalità diversa da quella sopra descritta (es. consegna a mano e/o raccomandata).

La presentazione dell'offerta, compilata in modalità interattiva secondo le indicazioni della procedura guidata, prevede il caricamento dei documenti, sottoscritti digitalmente, nelle seguenti buste virtuali:

- a) BUSTA "A" AMMINISTRATIVA TELEMATICA: Documentazione Amministrativa;
- b) BUSTA "B" TECNICA TELEMATICA: Offerta Tecnica;
- c) BUSTA "C" ECONOMICA TELEMATICA: Offerta Economica.

Si precisa che:

- la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte;
- si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e al gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza dell'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici.
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute

nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara, con rinuncia a ogni eccezione;

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, si veda il paragrafo 2.5 del presente Disciplinare.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di cui alla lett. "a", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

15. BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "A" Documentazione Amministrativa, il Concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione** alla procedura, redatta preferibilmente utilizzando il modello di cui all'**Allegato Doc. Amm - A (parte I)** e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore e della visura camerale aggiornata; nel caso di raggruppamento temporaneo (di seguito RT) non ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico (di seguito OE) che costituirà il RT; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione è soggetta ad imposto di bollo;
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** redatto secondo il modello ministeriale, presente sul sito del M.I.T., e disponibile tra la documentazione di gara;
- Dichiarazioni sostitutive integrative** in relazione al possesso dei requisiti e dichiarazioni a corredo dell'offerta. Tali dichiarazioni integrative dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato Doc. Amm - A (parte II)**.
- cauzione provvisoria** dell'importo di € **57.621,66** (pari al 1% della media dei fatturati registrati dal concessionario uscente nel biennio 2019-2020);

- E) **Impegno del fideiussore** a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016; ai sensi dell'art. 93, co. 8, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- F) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera Anac n. 157/2016;
- G) **ricevuta del versamento di € 500,00** a titolo di contributo a favore dell'Anac; il mancato pagamento costituisce **causa di esclusione**;
- H) **nel caso di RT non ancora costituito**): impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo di rappresentanza alla mandataria, ai sensi dell'art. 48, co. 8, del D.lgs. 50/2016 con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
- I) **(nel caso di RT già costituito)**: a pena d'esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di raggruppamento, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
- J) **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.)**: a pena d'esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- K) dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, redatta utilizzando esclusivamente il modello di cui all'**Allegato Doc. Amm. - B** e sottoscritta dal legale rappresentante dell'OE. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dal socio di maggioranza, se del caso.
- L) Attestato di sopralluogo

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara, compresa nella documentazione amministrativa, deve essere corredata da marca da bollo anche virtuale per l'importo di € 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma digitale; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso allegando la relativa procura. Nel caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e la traduzione in Italiano prevarrà e farà fede il testo in lingua italiana.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo è richiesta la compilazione dell'apposita scheda allegata (**H** - certificazione imposta di bollo) firmata digitalmente ed inserita nella documentazione amministrativa, ovvero mediante presentazione di modello F24 con indicazione del codice tributo 2501 e dell'oggetto della gara comprensivo del CIG.

Il Concorrente dovrà predisporre la Domanda di partecipazione conforme al modello **Allegato Doc.**

Amm - A (parte I) che, una volta sottoscritta digitalmente, dovrà essere caricata (cosiddetto upload) sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione deve comprendere l'accettazione di tutta la documentazione di gara.

Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- d) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione può essere sottoscritta con le seguenti formalità:

- a) firma digitale del legale rappresentante/mandatario dell'Operatore Economico che si è registrato sulla Piattaforma unitamente alla firma digitale da parte di tutti i legali rappresentanti dell'Operatore Economico, e degli eventuali ausiliari;

in alternativa:

- b) firma digitale da parte del legale rappresentante/mandatario dell'Operatore Economico che si è registrato sulla Piattaforma unitamente alla documentazione firmata e scansionata da rendersi da parte di tutti gli altri soggetti ai sensi del presente Disciplinare.

Il Concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità Pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'Operatore Economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'Operatore Economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il Concorrente che ricorra all'avvalimento per l'integrazione dei requisiti deve allegare alla documentazione amministrativa un separato DGUE per ogni impresa ausiliaria compilato nelle sezioni pertinenti e necessarie.

Se più Operatori Economici partecipano alla presente procedura di gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato, da ciascuno dei seguenti Operatori Economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni rese con il DGUE devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (institori, procuratori ad *negotia*, revisori contabili, Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza persona fisica o persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del Concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto;

Parte II. Informazioni sul concorrente.

Relativamente alla Sez. A si precisa che:

- a. la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- b. le informazioni relative all'eventuale iscrizione del Concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalenti si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, non applicabili alla presente procedura;

- c. la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli Concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.A.C., pertanto per gli Operatori Economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. "A" della Parte II è NO;
- d. laddove richiesto l'indirizzo e-mail, l'Operatore Economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La Sez. "B" deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il Concorrente.

La Sez. "C" deve essere compilata nel caso in cui il Concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PassOE dell'ausiliaria.

La Sez. "C" deve essere compilata nel caso in cui il Concorrente intenda utilizzare l'istituto dell'avvalimento mediante indicazione del nominativo dell'Operatore Economico a cui affidarsi e i requisiti oggetto di avvalimento.

La Sez. "D" deve essere compilata nel caso in cui il Concorrente intenda affidare parte del Servizio in subappalto, con l'indicazione, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dell'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III. Motivi di esclusione:

1. Il Concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti da “A” a “D”.
2. Le dichiarazioni di cui alla Sez. “A” devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice, pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermativa le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l’offerta ovvero dal diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative – con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione Appaltante.
3. Le dichiarazioni di cui alla Sez. “B” devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4, del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.
4. Le dichiarazioni di cui alla Sez. “C” devono ritenersi uniformate:
 - a. alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 - b. alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto, le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice;
 - c. alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice. Nel merito è richiesto che il Concorrente, nel campo “Gravi illeciti professionali”, indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del Concorrente e/o dei soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice al fine di evitare che il Concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla procedura;
 - d. alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice. Nel merito è richiesto che il Concorrente nel campo “False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione” indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad integrare la fattispecie escludente prevista dalla richiamata disposizione, specificando altresì le misure di self cleaning di cui all’art. 80 comma 7 del Codice eventualmente adottate;
 - e. alle informazioni richieste richiesta dall’art. 80, comma 5, lett. c-ter), c-quater), del Codice. Nel merito è richiesto che il Concorrente nel campo “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee ad

integrare le fattispecie escludenti previste dalle suddette con disposizioni, specificando altresì le misure di self cleaning di cui all'art. 80 comma 7 del Codice eventualmente adottate;

- f. alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett e), del Codice nel campo "Partecipazione diretta o indiretta alla procedura di appalto".

5. Nella Sez. "D", invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- a. l'art. 80, comma 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. n. 159/2011);
- b. l'art. 80, comma 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m). Al riguardo si precisa che il Concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il Concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

Parte IV. Criteri di selezione:

1. Da compilarsi nelle parti pertinenti alla presente procedura. Il Concorrente dichiara il possesso di tutti i criteri di selezione;

Parte VI. Dichiarazioni finali:

1. Applicabile alla presente procedura.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, si intenderanno sanate se entro il termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, assegnato dalla Stazione Appaltante il Concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun Concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali, in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, accetta, nell'ipotesi in cui risulti Aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione della concessione descritti nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico;
- e) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- f) autorizza qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un Partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; a
- g) attesta di essere informato che la Capitaneria di Porto di Palermo, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il Trattamento avverrà con modalità cartacee e con strumenti informatici e telematici, in conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo pec: dm.palermo@pec.mit.gov.it o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica cppalermo@mit.gov.it;
- h) la conoscenza della lingua Italiana da parte dei componenti stranieri degli equipaggi comprovata da certificazione almeno di livello B1 *Common European Framework of reference*

for languages rilasciato da Ente accreditato e sussistente al momento dell'immissione in servizio;

- i) la disponibilità dei rimorchiatori indicati al punto c) del paragrafo "requisiti di capacità tecnico-organizzativa" del presente Disciplinare secondo le modalità ed i criteri ivi indicati dotati delle caratteristiche minime di cui al successivo paragrafo d) del medesimo paragrafo, al momento dell'immissione in servizio producendo in sede di offerta un idoneo titolo giuridico che attesti la pronta disponibilità;
- j) l'impegno espresso a disporre delle unità e delle relative caratteristiche descritte al paragrafo sopraindicato, del presente Disciplinare al momento dell'immissione in servizio;
- k) la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria di cui al presente Disciplinare;
- l) l'impegno espresso allo stabilimento in Italia;
- m) l'impegno espresso alla registrazione dei rimorchiatori eventualmente iscritti nei registri stranieri nel primo registro italiano non oltre il termine previsto per la stipula dell'atto di concessione.

Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942:

- indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione;
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" devono dichiarare:

- di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità di cui al D.L n.78/2010, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010);

oppure

- di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano inoltre di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

A pena di esclusione dalla procedura, gli Operatori Economici dichiarano altresì, con le modalità di cui al presente articolo, di impegnarsi alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti programmati.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli Operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La documentazione amministrativa comprende altresì:

- a) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- b) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice);

L'importo della garanzia provvisoria è di **€ 57.621,66** - (euro cinquantasettemilaseicentoventuno/66), pari al 1% (uno per cento) della media dei fatturati registrati dal concessionario uscente nel biennio 2019-2020 e dovrà essere conforme a quanto previsto dal già citato art. 93 del Codice. Per quanto riguarda la misura di tale garanzia, poiché nella presente gara per l'affidamento del servizio di rimorchio portuale non sussiste un "prezzo base" da indicare nel bando, l'importo della garanzia, come sopra indicato, si ritiene proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto della concessione e al grado di rischio ad esso connesso e ciò anche al fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. Sono fatti riconducibili all'Affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione dovrà avere validità di almeno 360 (trecentosessanta) giorni a partire dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

A seguito dell'aggiudicazione della gara, la Stazione Appaltante procederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dai Concorrenti, secondo quanto indicato dall'art. 93 del Codice.

La sola cauzione provvisoria del Concorrente affidatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale cauzione provvisoria sarà pertanto svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per il servizio di rimorchio.

In caso di cauzione tramite fidejussione, quest'ultima deve essere costituita secondo le seguenti modalità:

- Fidejussione bancaria, rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93;
- Polizza assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/02/1959, n. 449 e ss.mm.ii.;

Le fidejussioni/polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentazione dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. Per quanto attiene al bonifico si rimanda a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 6 novembre 2018, consultabile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE//circolari/2018/circolare_n_27_2018/index.html.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- d) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - iv. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia dovrà essere corredata da una dichiarazione, in originale, fornita da un fidejussore con annessa fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (salvo che venga apposta firma digitale), con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, nel caso in cui il concorrente risultasse Aggiudicatario della gara. Tale garanzia definitiva dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 103 del Codice, nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore complessivo della concessione, calcolato moltiplicato il costo annuo offerto in gara dall'Aggiudicatario per il numero di anni di durata della concessione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la presentazione di una garanzia di valore inferiore.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente deve altresì allegare:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, che dovrà preliminarmente registrarsi al servizio utilizzando l'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass); in aggiunta, nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento, dovrà essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) la ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da effettuarsi, per la partecipazione alla gara, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, per un importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 in data 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il Concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

15.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I raggruppamenti temporanei già costituiti allegano:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti allegano:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti allegano una dichiarazione attestante:

- l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi, la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e, le parti del servizio, o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.7 FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale, il Concorrente dovrà produrre i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

16. OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica", sottoscritta digitalmente, dovrà contenere al proprio interno, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti che dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o suo procuratore nel caso di Concorrenti associati.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e dovrà contenere:

- a) Dichiarazioni circa i rimorchiatori offerti in gara:

Compilazione e firma della scheda allegata (**A** – scheda rimorchiatori) per ogni rimorchiatore offerto in gara, di prima e seconda linea, riepilogativa delle caratteristiche indicate nella "Griglia di Valutazione";
- b) Dichiarazioni circa la disponibilità (mediante idoneo titolo giuridico) e le caratteristiche del magazzino attrezzato:

Compilazione e firma della scheda allegata (**B** – scheda magazzino), riepilogativa delle caratteristiche indicate nella “Griglia di Valutazione”.

Qualora il magazzino non dovesse trovarsi all’interno dei confini dello spazio doganale dei porti di Palermo, Trapani e Porto Empedocle, la distanza dovrà essere espressa in metri o km, tra il centro dell’ingresso principale del magazzino e i seguenti varchi:

- Per il porto di Palermo, varco “Colombo” in via dell’Arsenale
- Per il porto di Trapani, varco “Isolella” in via Isola di Zavorra
- Per il porto di Porto Empedocle, varco “Ex Ferrovia” in via Molo

In particolare, si precisa che il punto corrispondente al centro dell’ingresso principale del magazzino deve essere univocamente identificabile da ortofoto. Qualora tale punto non fosse chiaramente distinguibile (su ortofoto), l’Offerente dovrà calcolare la distanza in parola, indicando il punto più vicino all’ingresso del magazzino, univocamente e chiaramente identificabile. La tolleranza della misurazione è pari a ± 5 mt. Della misura effettuata, dovranno essere dichiarati lo strumento e il metodo di calcolo, nonché il *datum* di riferimento (es.: WGS84, UTM, etc.).

Dovrà essere compilata una scheda per ogni magazzino, qualora l’impresa disponga di più di due magazzini attrezzati dovrà compilare una ulteriore scheda per ciascun magazzino.

c) Dichiarazioni circa il possesso delle caratteristiche organizzativo – gestionali dell’impresa Concorrente:

- Compilazione e firma della scheda allegata (**C** – scheda esperienza impresa), la comprova degli anni di esperienza dovrà essere presentata in sede di aggiudicazione mediante titoli concessori, ovvero contratti, ovvero ogni altra documentazione ritenuta idonea dall’Offerente, a comprova di quanto richiesto nel Disciplinare (requisiti speciali) e dichiarato nella domanda di partecipazione e nel DGUE;
- Compilazione e firma della scheda allegata (**D** – scheda certificazioni di qualità e ambientali);
- Compilazione e firma della scheda allegata (**E** – scheda capi servizio); dovranno essere indicati i CAPI SERVIZIO che l’Offerente disporrà al momento dell’aggiudicazione. A tal proposito, si rimanda all’art. 5 del Capitolato tecnico”;

d) Compilazione e firma della scheda allegata (**F** - scheda marittimi); dovranno essere indicati i marittimi che l’Offerente disporrà al momento dell’aggiudicazione. A tal proposito si rimanda all’art. 5 del Capitolato Tecnico.

e) Dichiarazione circa l’età media della flotta e l’impegno a ricostituire, al tempo di vigenza della concessione, l’età media che i rimorchiatori di prima linea hanno al momento della

presentazione dell'offerta.

Il Concorrente dovrà compilare e firmare la scheda allegata (**G** – scheda età della flotta), che prevede l'indicazione dell'età dei mezzi di prima e di seconda linea al momento della presentazione dell'offerta tecnica e la previsione della flotta a metà concessione, coincidente con il 2030; in particolare il Concorrente dovrà indicare le sostituzioni che intende applicare alla flotta, di modo da poter attribuire i punteggi legati al ripristino dell'età per le sole prime linee, nonché per verificare il rispetto del requisito del 40% come tollerabilità massima tra età media iniziale ed età a metà concessione, sia per le prime che per le seconde linee.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta Economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, al proprio interno i seguenti documenti che dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- a) Costo complessivo offerto per l'erogazione del servizio di rimorchio: dichiarazione firmata dal Concorrente in cui viene esplicitato il costo complessivo annuo per l'erogazione del servizio di rimorchio "Q₀", ad esclusione dei costi per consumi di carburanti e lubrificanti; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo massimo di aggiudicazione "Q_{max}".

- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95 comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della gara;
- c) Piano Economico Finanziario (conto economico, conto degli investimenti, stato patrimoniale e indici di sostenibilità) da compilare sulla base del modello in allegato 3 alle linee guida ministeriali (Circolare del MIT n. 11 del 19 marzo 2019 disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-11-del-19032019>) e da predisporre per tutta la durata della concessione.

Si precisa che il documento dovrà essere aggiornato, tenuto conto dei periodi regolatori indicati nel Capitolato Tecnico e conformi a quelli indicati nelle linee guida ministeriali predette.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del Codice, secondo la seguente ponderazione e i criteri e le modalità stabiliti dal presente Disciplinare:

CRITERI	PESO
OFFERTA TECNICA	75 punti
OFFERTA ECONOMICA	25 punti

Il valore di costo annuo massimo del servizio (“ Q_{max} ”) che può essere offerto in gara non superabile, **pena l’esclusione** dalla gara, è pari a:

€ 6.807.903,36

(Euro seimilioniottocentosettemilanovecentotre/36) IVA esclusa.

Eventuali anomalie delle offerte saranno valutate ai sensi dell’art. 97 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara, fornendo idonea motivazione;
- non procedere motivatamente al rilascio della concessione, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

Gli Operatori Economici offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche d’ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e a comunicare al Casellario Informatico le informazioni dell’allora AVCP n. 1 del 10.01.2008.

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Al fine di predisporre la graduatoria per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’art. 95, comma 9, del Codice, prevede che la Stazione Appaltante utilizzi una metodologia tale da consentire di determinare un unico dato numerico finale.

Il metodo di selezione della presente gara è il metodo aggregativo compensatore.

Per la definizione dei coefficienti, sono state adottate formule indipendenti, incluse nelle “**Griglie di Valutazione**”, dell’articolo 8 del capitolato tecnico in linea con la Circolare del MIT n. 11 in data 19 marzo 2019 (“*Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.i.*”), nelle quali il punteggio attribuito ad ogni Concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri partecipanti alla gara.

Tale metodo consiste nell'assegnare a ciascun Concorrente il punteggio finale scaturito dalla media ponderata dei coefficienti attribuiti al Concorrente per ciascun criterio (o sub-criterio) di valutazione, utilizzando come pesi i "punteggi" (o "sub-punteggi") previsti nelle Griglie di Valutazione per ciascun criterio. La somma del punteggio previsto per l'offerta tecnica e di quello per l'offerta economica è **pari a 100**.

I criteri di valutazione, dettagliatamente esposti nelle predette "Griglie di Valutazione", riguardano sia i requisiti tecnici sia quelli economici. Trattandosi di selezionare la migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio attribuito ai requisiti tecnici è preponderante, pertanto vengono attribuiti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica un punteggio massimo di **75 punti** ed ai criteri di valutazione dell'offerta economica un punteggio massimo di **25 punti**.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Per la valutazione delle offerte tecniche vengono predisposti i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alle "Griglie di valutazione":

- a) Valori-soglia e peso delle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori rilevanti per la qualità del servizio

Le "Griglie di Valutazione" indicano le caratteristiche tecniche dei rimorchiatori e le caratteristiche rilevanti per la qualità del servizio ed i relativi punteggi da assegnare.

Sono inoltre presenti valori-soglia che, se non raggiunti, comportano l'esclusione dal seguito della gara; ciò perché l'obiettivo della Stazione Appaltante è quello di conseguire un'organizzazione del servizio corrispondente almeno alle caratteristiche stabilite con i valori-soglia e di favorire il conseguimento di un'organizzazione migliorativa rispetto ad essa.

Attribuendo fino a 75 punti all'offerta tecnica, per la valutazione di tale offerta si procede, in via preliminare alla valutazione delle caratteristiche prioritarie nella quale il Concorrente deve ottenere, **a pena di esclusione dalla gara**, un punteggio pari o superiore a 23 (venti) punti, (primo valore-soglia).

Per i soli Concorrenti che hanno conseguito almeno 23 punti nella valutazione delle caratteristiche prioritarie, si procede quindi alla valutazione delle altre caratteristiche tecniche ed all'assegnazione del relativo punteggio. Sono ammessi alla valutazione dell'offerta economica i soli Concorrenti che nella valutazione dell'offerta tecnica hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 40 (quaranta) punti (secondo valore- soglia).

Per il dettaglio delle caratteristiche tecniche, prioritarie e non, si rimanda alle "Griglie di Valutazione" di cui al Capitolato.

- b) Valutazione delle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori

Ferma l'obbligatorietà, a pena di esclusione, di indicare in sede di presentazione dell'offerta i

rimorchiatori dotati dei requisiti essenziali di partecipazione come stabiliti dal presente Disciplinare, la valutazione delle altre caratteristiche dei rimorchiatori va compiuta esclusivamente sul numero di rimorchiatori richiesti nel Disciplinare di gara, divisi tra prime e seconde linee. Si valutano positivamente le caratteristiche tecniche migliorative di quelle ritenute come caratteristiche di base alle quali sono attribuiti i punteggi di cui alle griglie di valutazione.

Le “Griglie di Valutazione” attribuiscono punteggi più elevati ai rimorchiatori inclusi tra le prime linee rispetto a quelli inclusi tra le seconde linee. Esse indicano, altresì, il limite massimo al di là del quale non sono previsti premi per ulteriori miglioramenti delle caratteristiche del singolo rimorchiatore.

Le caratteristiche tecniche della flotta vengono valutate:

- Attribuendo un punteggio ad ogni singolo rimorchiatore incluso nelle prime linee (massimo 48,93 punti), ad eccezione di quelli eventualmente considerati come requisiti essenziali di partecipazione;
- Attribuendo un punteggio ad ogni singolo rimorchiatore incluso nelle seconde linee (massimo 6,07 punti), ad eccezione di quelli eventualmente considerati come requisiti essenziali di partecipazione;
- Calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai rimorchiatori inclusi nelle prime linee;
- Calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti ai rimorchiatori inclusi nelle seconde linee;
- Sommando la media dei punteggi attribuiti alle prime linee e la media di quelli attribuiti alle seconde linee (**massimo 55 punti = 48,93 + 6,07**)

Il risultato così ottenuto costituisce il punteggio complessivo conseguito per questa specifica voce.

c) Valutazione dell'età media della flotta

Ad un'età più contenuta corrisponde una valutazione migliore, in quanto una flotta più giovane offre migliori garanzie di funzionalità ed affidabilità. Nella valutazione dell'età media della flotta vengono distinte le prime linee dalle seconde linee, le cui “Griglie di Valutazione” sono differenziate. L'età media delle prime linee e delle seconde linee è calcolata come media aritmetica semplice dell'età dei singoli rimorchiatori inclusi in ciascun gruppo.

All'età media di ogni gruppo è attribuito un punteggio, ottenuto dal coefficiente corrispondente alla fascia d'età di appartenenza per il sub-punteggio indicato nelle apposite “Griglie di Valutazione”. Il punteggio complessivo si ottiene sommando i punteggi attribuiti all'età media delle prime e delle seconde linee.

L'età del rimorchiatore si calcola in anni dalla data della sua prima immatricolazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Poiché nel corso del periodo di concessione di 15 anni è fatto obbligo di ripristinare all'ottavo anno (tempo medio della concessione) l'età media offerta in gara per le prime linee (aumentata al massimo del 40%), sono stabilite delle percentuali di maggiorazione rispetto all'età dei rimorchiatori offerti in gara a cui viene attribuito un punteggio decrescente all'aumentare del valore della maggiorazione.

Il calcolo dell'età media andrà fatto anche in questo caso come descritto in precedenza.

La valutazione dell'età media della flotta, da calcolarsi dalla data di immatricolazione dei rimorchiatori, viene effettuata attribuendo un punteggio **massimo di 7 punti**, così formato:

- Un punteggio attribuito all'età media delle prime linee (massimo 4 punti);
- Un punteggio attribuito all'età media delle seconde linee (massimo 1 punto);
- Un punteggio attribuito alla ricostituzione al tempo medio della concessione (ottavo anno) dell'età media delle prime linee (massimo 2 punti).

d) Valutazione delle dotazioni tecniche che consentono interventi tempestivi di manutenzione sui rimorchiatori - Prossimità del Magazzino al Luogo di Ormeaggio dei Rimorchiatori e Ampiezza del Magazzino

Poiché gli interventi di manutenzione devono essere rapidi ed efficaci, risultano rilevanti sia la più agevole accessibilità alla rete distributiva dei pezzi di rispetto dei motori di ciascun rimorchiatore (sub-criterio incluso nelle caratteristiche tecniche dei singoli rimorchiatori) sia la disponibilità di un magazzino adeguatamente attrezzato, e sufficientemente vicino al luogo di erogazione del servizio, e che disponga dello spazio necessario per garantire lo stoccaggio dei materiali e la custodia di strumenti che consentano di effettuare interventi di manutenzione preferibilmente in loco.

Sarà quindi attribuito un punteggio ai concorrenti che dimostrino la disponibilità di almeno 2 (due) magazzini attrezzati dislocati in 2 differenti porti fra quelli di seguito elencati di cui: Palermo, Trapani e Porto Empedocle.

La valutazione dei magazzini attrezzati viene effettuata attribuendo un **punteggio massimo di 3 punti**, di cui 1 per la prossimità di ciascun magazzino al luogo di ormeggio dei rimorchiatori (calcolando la media aritmetica del punteggio attribuito a ciascun magazzino) e 2 punti per l'ampiezza complessiva ottenuta sommando la superficie di ciascuno dei magazzini.

Le "Griglie di Valutazione" permettono di attribuire un punteggio premiante ai Concorrenti che dispongono di un magazzino attrezzato, in ragione della sua ampiezza e prossimità al luogo di ormeggio dei rimorchiatori. L'aspirante Concessionario deve dimostrare la disponibilità del magazzino, indicandone idoneo titolo giuridico. Il magazzino è definito attrezzato e concorre all'attribuzione dei punteggi previsti nelle relative "Griglie di Valutazione" qualora sia dotato di attrezzature e pezzi di rispetto che consentano la continuità del servizio, composti da almeno 100 (cento) metri lineari di cavo di rimorchio, per ogni rimorchiatore in flotta (sia di prima sia di

seconda linea), e da una “linea completa” per ciascun motore principale o ausiliario, composta da: camicia, pistone (dotato di fasce, biella e relativi cuscinetti) e testata completa. Qualora siano presenti in flotta 3 (tre) o 4 (quattro) motori gemelli, è sufficiente una “linea completa”, mentre per 5 (cinque) o più motori gemelli sono sufficienti 2 (due) “linee complete”. Il magazzino deve essere mantenuto attrezzato per tutta la durata della concessione.

Un magazzino sito al di fuori della Regione Sicilia non sarà preso in considerazione in quanto ad esso sarà associato un sub-punteggio pari a 0 sia per la prossimità al luogo di ormeggio dei rimorchiatori, sia per la sua ampiezza.

e) Valutazione delle caratteristiche organizzativo-gestionali dell'impresa

L'aspirante Concessionario deve possedere capacità organizzative e gestionali per garantire la continuità del servizio, per fronteggiare i picchi di domanda e per gestire ogni possibile emergenza con personale e mezzi idonei, capacità attestate dall'aver svolto attività di rimorchio per almeno il periodo di tempo richiesto come requisiti di partecipazione.

Sarà attribuito un punteggio premiante alle offerte nelle quali il Concorrente sia in possesso di una maggiore esperienza nell'organizzazione e nella gestione dell'attività di rimorchio portuale, come pure di certificazioni rilevanti sul piano della qualità e della gestione ambientale, certificazioni che, in caso di forma aggregata, devono essere possedute da ciascun componente del raggruppamento.

Considerando inoltre che l'esperienza accumulata dal personale è un elemento rilevante per la qualità dell'organizzazione, sono valutate positivamente le offerte che includono anche capi servizio (di coperta e di macchina) con caratteristiche professionali superiori a quelle minime previste nella documentazione di gara.

Le caratteristiche organizzativo-gestionali dell'impresa vengono valutate attribuendo un **punteggio massimo di 10 punti**, ripartito come segue:

- Un punteggio (massimo 2 punti) attribuito in ragione degli anni di esperienza acquisita dall'impresa nello svolgimento del servizio di rimorchio portuale;
- Un punteggio (massimo 2 punti) attribuito in ragione delle certificazioni (ambientali, di qualità, ecc.) ottenute dall'impresa;
- Un punteggio (massimo 3 punti) attribuito alla media aritmetica degli anni di esperienza nel servizio di rimorchio portuale accumulati da tutti i capi servizio inclusi nell'organigramma;
- Un punteggio (massimo 1 punto) attribuito in ragione di eventuali equipaggi aggiuntivi rispetto al numero minimo per partecipare alla gara;
- Un punteggio (massimo 2 punti) attribuito in ragione della percentuale di comandanti, inclusi nell'organigramma, che dispongono di titoli idonei a consentire la navigazione

illimitata.

Sono così previste cinque differenti griglie di valutazione: la prima per l'esperienza del Concorrente in base al numero di anni in cui ha svolto attività di rimorchio portuale; la seconda relativa alle certificazioni possedute (ISO 9001, ISO 14001, etc.); una per valutare l'esperienza acquisita nel servizio di rimorchio portuale dai capi servizio inclusi nell'organigramma; una per valutare l'impiego di equipaggi aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto per partecipare alla gara ed una per valutare, limitatamente ai comandanti, il possesso di titoli superiori rispetto alle abilitazioni minime necessario per l'erogazione del servizio.

f) Riparametrazione dei punteggi tecnici

Poiché i punteggi tecnici sono attribuiti sulla base di sub-criteri, qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio, la proporzione stabilita tra i diversi elementi di ponderazione non sarebbe garantita, e quindi è necessario procedere alla riparametrazione dei punteggi al fine di attribuire ad uno o più concorrenti il punteggio massimo previsto per ciascun sub-criterio. Con tale riparametrazione, si attribuisce il punteggio massimo previsto per ciascun elemento qualitativo al concorrente che in ciascun criterio tecnico ha riportato il punteggio più alto e si riproporzionano i punteggi ottenuti dagli altri Concorrenti. Nel caso in cui dall'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dopo la prima riparametrazione risulti che nessun Concorrente, tra quelli che hanno raggiunto o superato i valori-soglia, ha ottenuto il massimo del punteggio previsto (75 punti), poiché il metodo di calcolo suggerito per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica assegna il massimo (25 punti) all'offerta più bassa, per ripristinare la proporzionalità in termini di punteggio stabilita ex ante tra offerta tecnica ed economica, occorre procedere a una seconda riparametrazione dei punteggi tecnici. Con questa seconda riparametrazione, si assegna il punteggio massimo di 75 punti al Concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nell'offerta tecnica e, conseguentemente, vanno riproporzionati i punteggi ottenuti dagli altri Concorrenti. I valori ottenuti saranno troncati alla seconda cifra decimale.

19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per il criterio di valutazione dell'offerta economica, la soluzione adottata è quella dell'interpolazione bilineare, sia per scoraggiare offerte anomale al ribasso, che potrebbero ledere il prioritario obiettivo della sicurezza, sia per limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze minime tra le offerte economiche. Deve essere quindi valutato il costo totale annuo presentato nell'offerta economica risultante dal piano economico finanziario, al netto del costo annuo previsto per i consumi di carburanti e lubrificanti.

Nell'offerta economica va pertanto dichiarato il costo complessivo annuo per l'erogazione del servizio di rimorchio (Q_0), con esclusione dei costi per consumi di carburanti e lubrificanti.

Tale costo Q_0 dichiarato in fase di offerta economica, concorrerà insieme al costo per consumi di carburanti e lubrificanti (CCL) alla determinazione del costo totale annuo da cui derivare le tariffe.

Parte integrante dell'offerta è il Piano Economico Finanziario, da predisporre per tutta la durata della concessione e da aggiornare alla scadenza di ogni periodo regolatorio di cui all'art. 17 del presente Disciplinare, che consenta di scomporre il costo offerto in gara nelle seguenti componenti di costo:

- i. A0: costo complessivo annuo per il personale marittimo;
- ii. B0: costo complessivo annuo per ammortamenti o per i contratti in base ai quali il Concorrente ha la disponibilità dei rimorchiatori. Il costo deve includere anche i costi legati ai rimorchiatori che subentreranno alla flotta iniziale durante il periodo della concessione;
- iii. C0: costo complessivo annuo per il personale tecnico, amministrativo e dedicato alla manutenzione;
- iv. D0: costo complessivo annuo per manutenzione, riparazione e riclassifica dei rimorchiatori;
- v. E0: costo complessivo annuo per ammortamento di beni diversi dalla flotta utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa (es: magazzini, automezzi, computer...);
- vi. F0: costo complessivo annuo per le spese generali (che includono: assicurazioni ordinarie e rischio guerra, consulenze legali, fiscali e tecniche, rappresentanza, spese di gestione dell'ufficio, costi degli amministratori);
- vii. G0: margine sui costi, che comprende il rendimento atteso sul capitale investito e la copertura del rischio operativo.

Per ciascuna delle voci rilevanti, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, dovranno altresì essere indicati i costi relativi alla sicurezza.

Saranno valutate le sole offerte economiche che non superino il valore Q_{max} indicato nel Capitolato tecnico e nel presente Disciplinare.

La valutazione verrà effettuata applicando il metodo dell'interpolazione bilineare, con $X= 0,90$, attribuendo il coefficiente 1 al Concorrente che ha presentato l'offerta economica più bassa ed il coefficiente minimo pari a 0 al valore massimo Q_{max} al quale è possibile aggiudicare la gara.

Si procede, quindi, all'applicazione della seguente formula di interpolazione bilineare:

$$\begin{aligned} &\text{Se } A_i \leq A_{soglia} \text{ allora } C_i = X * A_i / A_{soglia} \\ &\text{Se } A_i > A_{soglia} \text{ allora } C_i = X + (1,00-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})] \\ &\text{Con } A_i = Q_{max} - O_i \text{ e } A_{max} = Q_{max} - O_{migliore} \end{aligned}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente i-esimo per i criteri di valutazione economici, compreso tra 0 ed 1;

O_i = valore quantitativo offerto dal Concorrente i-esimo per il totale costi che contribuiscono al punteggio attribuito ai criteri di valutazione economici;

Q_{max} = valore massimo di costo al quale è possibile aggiudicare la gara;

$O_{migliore}$ = valore quantitativo dell'offerta economica più bassa per il totale costi che contribuiscono al punteggio attribuito ai criteri di valutazione economici;

A_i = differenza tra Q_{max} e O_i del Concorrente i-esimo;

A_{max} = differenza tra Q_{max} e $O_{migliore}$;

A_{soglia} : valore quantitativo della media aritmetica dei ribassi A_i ;

$X = 0,90$

20. SVOLGIMENTO E OPERAZIONI DI GARA

20.1 Apertura della busta A – Verifica della documentazione amministrativa (fase di ammissione)

La prima seduta pubblica di apertura dei plichi telematici avrà in data 06.09.2022, alle ore 10.00.

Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo Piattaforma, ai sensi dell'art. 58 del Codice, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli Operatori Economici potendo, gli stessi, seguire l'andamento della seduta di gara tramite accesso alla piattaforma e mediante le comunicazioni che la Piattaforma stessa invierà tempestivamente ai Concorrenti a mezzo pec.

I Concorrenti potranno seguire l'andamento della gara direttamente tramite Piattaforma che notificherà a tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta, l'apertura dei plichi telematici, nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di orari) delle buste elettroniche.

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai Concorrenti con avviso pubblicato sulla Piattaforma e sul profilo committente.

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà nella prima seduta pubblica telematica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

20.2 APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Successivamente, il Seggio di Gara procederà a):

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

Disciplinare;

2. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e/o le ammissioni alla ulteriore fase della procedura di gara;
5. verificare la presenza della busta tecnica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, di cui all'art. 77 del Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del medesimo Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

I componenti della Commissione saranno individuati in conformità a quanto previsto dalla nota del MIT Prot. N. 2954 del 05.11.2019 e dal Dispaccio n. 20786 del 17.02.2020.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sulla Piattaforma e sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara/RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno espressi dalla Commissione e registrati sulla piattaforma digitale fino alla quarta cifra decimale.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto sopra indicato.

La Commissione individua gli Operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti Operatori.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche presentate, nonché alla valutazione delle stesse, anche in forma riservata, ed all'attribuzione del punteggio finale.

Infine, la Commissione procederà altresì alla formulazione della graduatoria, alla proposta di aggiudicazione ed all'invio degli atti al RUP per le verifiche requisiti dei generali e speciali previsti da questo Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara/RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il costo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il costo offerto in gara e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul costo offerto in gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il costo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base agli elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice di gara, valuta la congruità, serietà,

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti massimali previsti dal bando, calcolo effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, verrà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni decorrenti dal ricevimento/ della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminate in seduta riservata le eventuali spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. FASE DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo quanto indicato nei seguenti articoli e, per quanto non espressamente ivi statuito, a norma del Codice e seguendo le linee guida della Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 11 del 19.3.2019.

24.1 GENERALITÀ

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'Offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede

al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio in concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e verrà formulata secondo l'iter procedurale previsto dalla Circolare n. 11/2019 del MIT (ora MIMS), così come descritta nel presente articolo.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della concessione; agli altri Concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula della concessione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

La concessione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

All'atto della stipulazione della concessione, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103, del Codice così come delineata nelle linee guida ministeriali e dal presente Disciplinare.

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva e efficace, verificati l'atto di individuazione del miglior Offerente e tutti gli atti di gara presupposti e connessi, i Capi di Compartimento Marittimo procedono all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione a tutti i Concorrenti ed agli altri soggetti indicati nell'art. 76, comma 5, del Codice; procedono quindi (previa consegna della documentazione cui l'impresa concorrente si era impegnata in sede di domanda di partecipazione), al rilascio dell'Atto di Concessione, stipulato dall'Ufficiale rogante della Capitaneria di porto di Palermo, previa approvazione del Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale con decreto che deve essere trasmesso al competente ufficio territoriale della Corte dei Conti per la registrazione necessaria a rendere efficace l'atto stesso. Dopo la registrazione della Corte dei Conti che ha reso l'atto efficace, il concessionario viene immesso in servizio.

L'atto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00). La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della concessione.

L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

L'Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli atti relativi al subingresso in concessione delle aree demaniali marittime portuali, destinate all'ormeggio dei rimorchiatori.

25. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI

Una volta individuato l'Aggiudicatario, lo stesso dovrà presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara:

- i. documentazione comprovante l'ammontare del fatturato specifico e solvibilità, in particolare:

- per le società di capitali bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA alla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- dichiarazioni provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;

ii. documentazione comprovante l'effettivo svolgimento, per almeno 36 (trentasei) mesi consecutivi nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, del servizio di rimorchio portuale rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto, ovvero da Ente analogo nel caso di concorrenti che non abbiano svolto detta attività nei porti italiani. Tale documentazione potrà constare di:

- originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'atto di concessione relativo al servizio reso, ovvero di attestazione resa, in originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da parte della competente Capitaneria di Porto nel caso di svolgimento del servizio in porti italiani;
- nel caso il servizio di rimorchio sia stato effettuato in porti non italiani, il Concorrente dovrà fornire dichiarazione/attestazione in originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, resa dalla competente Autorità dello Stato in cui il servizio è stato reso, se del caso debitamente apostillata e con traduzione giurata in lingua italiana;

iii. documentazione comprovante la disponibilità del personale minimo da adibire al servizio. Tale documentazione dovrà consistere nella copia autentica o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del libro mastro societario, da cui risulti che il personale in parola è alle dirette dipendenze del concorrente, ovvero originale o copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di contratti di lavoro, convenzioni di arruolamento, libri matricola, etc. Nel caso di personale non in organico all'atto dell'offerta, dovrà essere fornita evidenza documentale a valore legale attestante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alla data dell'immissione in servizio del concessionario;

iv. documentazione comprovante l'organizzazione del lavoro, mediante copia conforme del registro orario lavoro, ai sensi del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, ovvero di ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'Offerente;

- v. documentazione comprovante che tutto il personale straniero adibito al servizio sia in possesso della certificazione di conoscenza lingua italiana, mediante copia conforme di un certificato non inferiore al livello B1 Common European Framework of Reference for Languages, rilasciato da un ente accreditato; documentazione comprovante la disponibilità dei rimorchiatori, iscritti nel primo Registro italiano, mediante copia conforme degli atti di nazionalità/certificati di registrazione e di un'attestazione del possesso dei precitati requisiti essenziali, con esplicita indicazione dei mezzi in possesso dei citati requisiti;
- vi. documentazione comprovante, mediante copia conforme del titolo giuridico (proprietà, leasing, noleggio a scafo nudo, avvalimento, etc.), ovvero idonea certificazione, rilasciata da parte della competente Autorità, presso i cui registri risultano iscritte le stesse unità, attestante il possesso del suddetto titolo giuridico. Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;
- vii. copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del Certificato di Classe, rilasciato dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare la "Tipologia rimorchiatore (IACS)", la "Potenza del rimorchiatore", la "Abilitazione alla navigazione" e le "Notazioni Addizionali". Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;
- viii. copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'"Attestazione", rilasciata dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare la "Potenza di tiro a punto fisso". Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;
- ix. copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'"Attestazione", rilasciata dal competente Organismo Riconosciuto, di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, da cui rilevare le "Attrezzature", ovvero il numero di ganci e verricelli adibiti al rimorchio. Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;
- x. attestazione in lingua italiana rilasciata dal Concorrente e finalizzata a dimostrare l'accessibilità alla rete di distribuzione dei pezzi di rispetto per la manutenzione del pacchetto propulsione/automazione di tutti i rimorchiatori offerti in gara, in Paesi appartenenti all'Unione Europea, ovvero negli altri Stati; attestazione in lingua italiana, rilasciata da un ente tecnico accreditato IACS, relativa alla predisposizione di ogni singolo rimorchiatore presentato in offerta, quale prima e/o seconda linea, a trascorrere i periodi di attesa in banchina senza tenere in moto alcun generatore elettrico condotto da motore diesel ed alla contestuale capacità di ricevere una fornitura di energia elettrica da terra in ragione di almeno 15 kW.

Laddove la certificazione in parola non sia in lingua italiana, l'atto dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;

- xi. copia autenticata o copia conforme ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del titolo giuridico di possesso del magazzino, da cui consti la località e le dimensioni del medesimo. L'atto dovrà essere in lingua italiana, ovvero, se del caso, essere debitamente apostillato, ma comunque accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana. Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per il presente elemento di valutazione, il Concorrente dovrà dimostrare che il magazzino di cui ha la disponibilità sia effettivamente attrezzato secondo quanto specificato nella "Griglia di Valutazione";
- xii. il requisito di anni di esperienza del Concorrente nel servizio di rimorchio portuale, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, viene dimostrato mediante copia conforme dell'atto o degli atti di concessione relativi all'intero servizio reso, ovvero di attestazione resa, da parte della/e competente/i Capitaneria/e di Porto nel caso di svolgimento del servizio in porti italiani. Nel caso di servizi resi in porti non italiani, il Concorrente dovrà fornire dichiarazione/attestazione, mediante copia conforme, resa dalla competente Autorità dello Stato in cui il servizio è stato reso. Tale documento, se del caso, dovrà essere apostillato e presentato con traduzione giurata in lingua italiana;
- xiii. il requisito relativo alle certificazioni acquisite dall'impresa viene dimostrato previa presentazione di copia conforme della certificazione ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o di altre certificazioni come indicato nelle Griglie di Valutazione. Tali documenti dovranno essere presentati in lingua italiana, ovvero e se del caso, debitamente apostillati, ma comunque con traduzione giurata in lingua italiana; in caso di partecipazione in forma raggruppata, la documentazione dovrà essere presentata da ogni membro del raggruppamento;
- xiv. il requisito relativo agli anni di esperienza nel rimorchio portuale dei Capi Servizio ed al possesso di titoli STCW 78/95 idonei a garantire la navigazione illimitata da parte dei Comandanti viene dimostrato mediante copia conforme della certificazione/attestazione, rilasciata dalla Capitaneria di Porto, nel caso di marittimi iscritti nelle matricole nazionali della Gente di Mare, ovvero dalla competente Autorità, nei casi di marittimi iscritti in matricole di stati diversi dall'Italia;
- xv. il requisito relativo al numero di equipaggi in aggiunta al numero minimo stabilito per la partecipazione alla gara viene dimostrato con la presentazione di copia conforme dei ruolini equipaggi delle unità offerte in gara da cui si dovrà evincere il regolare imbarco dei marittimi indicati nell'offerta.

26. ATTI INTEGRATIVI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL'IMMISSIONE IN SERVIZIO

Al momento dell'immissione in servizio, l'Aggiudicatario deve:

- fornire prova dell'avvenuto versamento della rata annuale del canone d'importo pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) del valore annuale della concessione offerto in gara, così determinato tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico che gravano sulla concessione;
- presentare una polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio della concessione e per responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore al valore annuale della concessione risultante all'esito della gara. Tale polizza assicurativa deve essere stipulata secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare;
- fornire prova dell'avvenuto rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione bando e dell'esito, e delle eventuali spese che si siano rese necessarie per il funzionamento della Commissione giudicatrice.
- per le annualità successive, ricomprese in ciascun periodo regolatorio, il canone è aggiornato annualmente a cura dell'Autorità Marittima sulla base del tasso d'inflazione registrato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) nell'anno precedente.

27. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Obbligo di ripristinare al tempo medio di vigenza della concessione (ottavo anno) l'età media offerta in gara dei rimorchiatori inclusi nelle prime e nelle seconde linee, aumentata al massimo del 40%;

Obbligo di acquisire l'autorizzazione dell'Autorità Marittima per le sostituzioni dei rimorchiatori e per le sostituzioni dei Capi servizio; nel primo caso, il rimorchiatore inserito in sostituzione deve avere caratteristiche tecniche non inferiori ed età non superiore a quello sostituito; nel caso delle sostituzioni dei Capi servizio, l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente ad accertare che le qualifiche e le caratteristiche professionali di tale personale marittimo non siano inferiori a quelle offerte in gara;

Obbligo di prestare il servizio oltre i limiti della concessione e fuori dai casi previsti dagli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione, con le modalità disciplinate nella specifica disposizione contenuta nel regolamento locale del servizio;

Obbligo a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di stabilirsi sul territorio italiano, stante la necessità di poter esercitare, da parte della Stazione Appaltante concedente, i poteri di controllo e vigilanza impliciti nella natura giuridica del servizio di rimorchio quale servizio di interesse generale;

Obbligo per il Concessionario di adottare un sistema di contabilità analitica e regolatoria, come esplicitato al punto 3.6 delle "Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii." (Circolare n. 11 del 19 marzo 2019 del MIT);

Obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, come indicato all'art. 24.1 del presente Disciplinare,

nei modi da questa stabiliti, le spese sostenute per le pubblicazioni del bando di gara e dell'esito della stessa e per il funzionamento della Commissione giudicatrice nel limite massimo complessivo indicato nei documenti di gara;

Obbligo di rispettare la parità di trattamento degli utenti del servizio;

Obbligo, al momento dell'immissione in servizio, di bandiera italiana per i rimorchiatori come da indicazioni delle linee guida ministeriali;

Nel caso in cui eventuali modifiche da apportare alla concessione comportino, ai sensi dell'articolo 175 del Codice, la necessità di una nuova gara, la concessione cessa automaticamente senza indennizzo o risarcimento, con obbligo del Concessionario di continuare a fornire il servizio nelle more della nuova procedura di affidamento.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto, è competente il foro di Palermo rimanendo espressamente la compromissione in arbitrio.

29. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., nonché dell'art. 53 del Codice, fermi i divieti e differimenti previsti nel Codice, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla seguente PEC dm.palermo@pec.mit.gov.it alla c.a. del RUP C.F. (CP) Antonino INDELICATO.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si precisa che:

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
 - a) in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - b) in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
2. ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella

per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;

3. la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulla gara di appalto (ai sensi del Codice e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
4. il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all'occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
5. le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l'anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all'art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell'accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
6. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
8. i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione della concessione, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato

con modalità che garantiscono l'integrità e la disponibilità nel tempo in caso d'uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;

9. il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara, ha il diritto di rivolgersi alla Stazione Appaltante, per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali detenuti dalla Stazione Appaltante medesima, in riferimento a:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali trattati;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l'indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
- il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre, ove applicabili, l'interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:

- la rettifica dei dati, ossia l'aggiornamento o la modifica degli stessi;
- la cancellazione dei dati;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati
- l'accesso ai dati personali

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una comunicazione al seguente all'indirizzo PEC dm.palermo@pec.mit.gov.it o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica cppalermo@mit.gov.it;

10. L'Aggiudicatario è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione contrattuale. L'Aggiudicatario è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

11. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale dell'Arte 16, con indirizzo PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di telefono

06 59081.

12. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è il Capo Reparto Il pro tempore del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it; e numero di telefono 06 59084047.

13. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è indicato nel bando di gara.
Capitaneria di Porto di Palermo – Via Francesco Crispi, n.153 – 901333 Palermo
PEC: dm.palermo@pec.mit.gov.it;
mail : cppalermo@mit.gov.it;
mail : antonino.indelicato@mit.gov.it;
Tel. : 091/6043111

Palermo,

Il Responsabile Unico del Procedimento
C.F. (CP) Antonino INDELICATO